

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2015, n. 28-2462

**Valutazione ambientale strategica di competenza statale del "Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po (PGRA)", predisposto dall'Autorità di bacino del fiume Po. Espressione del parere regionale nell'ambito della fase di consultazione ex artt. 13, comma 5 e 14 del d.lgs. 152/2006.**

A relazione degli Assessori Balocco, Valmaggia:

Premesso che:

L'Autorità di bacino del fiume Po, con sede in Via Garibaldi, 75 – 43121 Parma (PR), in qualità di autorità procedente, ha comunicato, in data 29 luglio 2015, l'avvio, ai sensi degli artt. 13, comma 5 e 14 del decreto legislativo 152/2006, della consultazione per la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e contestuale procedura di valutazione di incidenza del "Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po (PGRA)" e ha successivamente provveduto alla pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 183 del 08/08/2015.

L'autorità competente cui spetta l'adozione del parere motivato, conclusivo della fase di valutazione di VAS in sede statale, è costituita dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), che si esprime di concerto con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

Nell'ambito del suddetto procedimento, la Regione Piemonte è chiamata ad esprimersi in qualità di soggetto competente in materia ambientale che può essere interessato dagli effetti che l'attuazione del piano può avere sull'ambiente.

Il PGRA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, recepita a livello nazionale dal d.lgs. 49/2010, che contiene le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di ridurre le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali nei confronti della salute umana, del territorio, dei beni, dell'ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche e sociali. Esso deve coinvolgere tutti i soggetti istituzionali e i portatori d'interesse competenti al fine di elaborare le direttrici delle azioni in modo coerente e condiviso.

Il PGRA era già stato sottoposto alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, in base a quanto disposto dall'art. 9 c. 1-bis del d.lgs. 49/2010. Nell'ambito di tale procedimento, la Regione Piemonte, in qualità di soggetto consultato, aveva espresso proprio parere con determinazione dirigenziale n. 3145 del 14 novembre 2014 e il MATTM, in qualità di autorità competente, aveva stabilito, con il provvedimento DVA-2015-0005527 del 27 febbraio 2015, che il Piano dovesse essere sottoposto alla fase di valutazione della procedura di VAS.

In data 09/03/2015, l'Autorità di bacino del Fiume Po aveva quindi messo a disposizione la documentazione preliminare ai fini delle consultazioni previste dall'art. 13 c. 1 del d.lgs. 152/2006 (fase di specificazione).

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico Regionale aveva individuato, con nota prot. n. 8902 del 19/03/2015, la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile,

trasporti e logistica, in quanto struttura competente per materia, quale struttura responsabile del coordinamento delle funzioni di espletamento della procedura di VAS.

Con nota prot. n. 20534/A18150 del 10/04/2015, il Settore Pianificazione difesa del suolo, difesa assetto idrogeologico e dighe aveva trasmesso all'autorità competente e all'autorità procedente il contributo tecnico della Regione Piemonte, che individuava la portata delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale e il livello di dettaglio delle analisi e delle informazioni ambientali necessarie per la procedura di VAS.

Nell'ambito di tale procedimento, in applicazione della d.g.r. 9 giugno 2008 n. 12-8931, si è tenuta in data 23/09/2015 la conferenza di servizi finalizzata a espletare l'istruttoria volta a definire il parere regionale in merito alla compatibilità ambientale del Piano, alla quale sono stati invitati, oltre ai componenti dell'Organo tecnico regionale, costituito dalle Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste protezione civile, trasporti e logistica, Competitività del sistema regionale, con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Piemonte, anche gli altri soggetti con competenza in materia ambientale, con finalità esclusivamente di consultazione e di coordinamento, in quanto per questi ultimi è prevista l'espressione del proprio parere in maniera indipendente.

Preso atto che l'istruttoria dell'Organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

considerati i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria; in accordo col nucleo centrale dell'organo tecnico regionale;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, si evidenzia quanto segue, con specifici riferimenti alla legislazione regionale del Piemonte.

#### Osservazioni sui contenuti del Piano

- Aree demaniali

In assenza di banche dati di accertamento/ricognizione sull'uso della proprietà del demanio idrico, sulla cui base poter costruire approfondite valutazioni, si segnala la necessità che nell'ambito del Piano vengano quantomeno effettuati i richiami di principio sui seguenti temi:

- per le aree fluviali abbandonate e inondabili già appartenenti al demanio in base alla L. 37/1994, di cui peraltro non è attiva un'aggiornata ricognizione cartografica-catastale, si ravvisa l'opportunità di fare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), in particolare quanto dettato dall'art. 32 in ordine al rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali in base, per quanto riguarda la Regione Piemonte, alla l.r. 12/2004 e regolamento 14R/2004 e s.m.i, ponendo particolare attenzione sul "Piano di Gestione";
- nel compartimento delle zone fluviali e perfluviali occorre ricordare l'attuale normativa regionale (l.r. 4/2009 e regolamento d'attuazione 8R/2011) sulle manutenzioni idraulico-forestali, con necessità di programmazione periodica degli interventi d'esbosco e di taglio selettivo finalizzati all'imprescindibile sicurezza idraulica, anche in caso d'inondazione.

- Mappe

In merito alle predisposizioni delle mappe di pericolosità e rischio, è emersa la carenza di alcuni tematismi che dovrà essere colmata nel prossimo ciclo di pianificazione. Si fa riferimento nello specifico alla copertura degli elementi lineari, quali le infrastrutture idriche, che peraltro dovrebbero rientrare tra le componenti di carattere strategico, come già evidenziato nella fase di specificazione dei contenuti. Inoltre, nella fase di aggiornamento delle mappe, dovranno essere condotte opportune verifiche in merito alla completezza dei dati relativi alla localizzazione di elementi critici, quali siti sottoposti a bonifica, discariche, impianti identificati ai sensi del d.lgs 334/1999, per aumentare il grado di attendibilità del rischio a vantaggio del prossimo ciclo di pianificazione.

- Rapporto con il Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG Po)

Considerato che il Piano si propone di realizzare la coerenza delle azioni di gestione dei corsi d'acqua (PGRA e PdG Po) tramite il ricorso allo strumento del Programma di gestione dei sedimenti (PGS), devono essere rese più esplicite le iniziative che il PGRA intende porre in essere per superare le criticità emerse, in particolare azioni immateriali dirette a migliorarne l'efficacia, quali la formazione del personale, la coerenza delle previsioni di assetto del corso d'acqua rispetto alle altre pianificazioni territoriali, le procedure di sdemanializzazione, la concertazione con le comunità locali, la disponibilità di specifici fondi.

Vista la necessità, emersa dall'esperienza finora maturata in Regione Piemonte, di integrare nel PGS la redazione dei progetti preliminari degli interventi e la previsione di una fonte costante di finanziamento svincolata dalle attività di asportazione di sedimento in alveo (art.14 della l.r.17/2013), si segnala che l'art. 7 della l. 64 /2014 prevede l'attribuzione del 20% delle risorse degli Accordi di programma tra Regione e Ministero ad interventi in grado di contemperare la riduzione del rischio idraulico con il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua.

Sarebbe quindi opportuna una verifica dello stato di attuazione della direttiva sedimenti a livello di distretto padano, anche in termini quantitativi (km interessati), ed un approfondimento sull'esecuzione degli interventi di riqualificazione. La ricostruzione del quadro attuale potrebbe rappresentare uno degli aspetti di riferimento per misurare lo stato di attuazione del PGRA Po (Monitoraggio di VAS). Lo stesso dicasi dei Piani di manutenzione dei territori collinari e montani.

Si evidenzia inoltre che i Contratti di fiume e di lago potrebbero costituire lo strumento per il passaggio a un modello partecipato di gestione dei corsi d'acqua, così come auspicato dalla Direttiva alluvioni, e costituire anche la sede appropriata per quel coinvolgimento e convincimento delle comunità locali ritenuto necessario al fine di procedere all'attuazione degli interventi dei PGS.

Si richiede inoltre una menzione nel Piano alla metodologia sviluppata dalla stessa Autorità di Bacino per la redazione del Piano di gestione della vegetazione del torrente Parma, estesa in Piemonte anche a corsi d'acqua di tipologia alpina, la cui applicazione può ulteriormente contribuire a migliorare la sintonia tra le esigenze di ripristino dei corridoi fluviali e il ruolo della vegetazione nelle dinamiche del deflusso idrico.

In merito al ricorso ipotizzato alle esenzioni di cui all'articolo 4.7 della Direttiva quadro sulle acque o al declassamento del corpo idrico da naturale a fortemente modificato, si rileva che le correlazioni tra lo stato di qualità ecologico, in particolare la sensibilità degli indicatori biologici, e la alterazione morfologica, non sono facilmente prevedibili. A ciò si aggiunge che, data l'estensione dei corpi idrici di pianura, la modifica di un tratto, qualora necessaria, essendo di impatto locale, potrebbe essere mitigata con riqualificazioni opportune nei tratti limitrofi.

- Programma di misure

Si potrebbe integrare il quadro delle misure con ulteriori azioni win-win, cioè funzionali agli obiettivi di PGRA e PdG Po, rispetto a quelle già individuate e che ad oggi sono limitate al comparto Assicurare maggiore spazio ai fiumi:

- KTM14-P5-a061 Predisposizione dello Schema direttore delle informazioni e delle conoscenze del distretto idrografico del fiume Po,
- KTM14-P4-b084 Integrazione e aggiornamento dei dati relativi alle opere di difesa idraulica ai fini dell'analisi delle pressioni morfologiche,
- KTM0506-P4-a113 Predisposizione del Programma generale di gestione dei sedimenti (inserire quelli in atto o previsti a livello regionale inseriti nel PdG Po, e che rappresentano una fonte di informazioni di dettaglio utile anche alle finalità del piano alluvioni),
- KTM050617-P4-a114 Predisposizione dei programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari e montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino,
- KTM14-P4-a049 Applicazione dell'Indice di qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico,
- KTM24-P6-b103 Individuazione degli scenari climatici di riferimento da utilizzare a scala di distretto,
- KTM26 Governance (Contratti di fiumi).

Queste, che non sono riferibili ad una particolare Area a rischio significativo (ARS) distrettuale e quindi non intervengono in modo diretto sulla riduzione del rischio idraulico nelle aree allagabili, contribuiscono però al miglioramento progressivo del quadro conoscitivo e pertanto potrebbero ricadere nell'obiettivo generale 1 ("Migliorare la conoscenza del rischio", di cui all'Elaborato IV.A Programma di misure nelle ARS distrettuali 3.2. Misure ordinate per obiettivi).

#### Osservazioni sui contenuti del Rapporto Ambientale

- Alternative di Piano

La descrizione delle alternative di piano si è basata esclusivamente sull'analisi di ipotesi estreme in cui si ipotizza di agire con soli interventi non strutturali (prima alternativa dello scenario 2) oppure con soli interventi strutturali (seconda alternativa dello scenario 2). Lo scenario prescelto è una combinazione dei due tipi di interventi in quanto gli scenari alternativi considerati non paiono del tutto adatti al raggiungimento degli obiettivi di piano. Come già suggerito in fase di scoping, la costruzione delle alternative dovrebbe invece presentare alternative verosimili, che consentano il raggiungimento del combinato degli obiettivi previsti dalla normativa e delle scelte del pianificatore. Le alternative dovrebbero essere determinate dalla variazione di alcuni degli obiettivi o dalla modifica di alcune delle azioni volte ad ottenere il raggiungimento degli obiettivi, oppure ipotizzando modifiche alle priorità di raggiungimento degli obiettivi, mettendo in evidenza le differenze che si creano dando corso alla realizzazione prioritaria di un obiettivo rispetto a un altro.

- Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale

Si evidenzia che, nell'ambito della revisione degli elaborati del Piano paesaggistico regionale (PPR) (nuova adozione con d.g.r. n. 20-1442 del 18 maggio 2015), è stata condotta una ricognizione degli immobili e delle aree tutelati ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di ricognizione dei beni paesaggistici, il cui esito è confluito nel nuovo elaborato del PPR "Catalogo dei beni culturali e del paesaggio", che ha consentito di definire con precisione il numero e l'estensione dei provvedimenti di Dichiarazione di notevole interesse pubblico (ex articolo 136 del Codice) ricadenti sul territorio regionale e di migliorare la localizzazione delle aree

tutelate per legge (ex articolo 142). Questo patrimonio conoscitivo, unito alle restanti informazioni contenute nel PPR circa gli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale, può essere utilizzato per aggiornare i dati a disposizione in materia di tutela del paesaggio, ponendosi come riferimento per l'attuazione delle misure conoscitive previste dal Piano in oggetto, nel prossimo ciclo di pianificazione.

Si sottolinea, inoltre, come la documentazione cartografica del PPR possa costituire un ulteriore supporto conoscitivo, in quanto fornisce una lettura complessiva degli strumenti di tutela di carattere ambientale, paesaggistico e naturalistico presenti sul territorio regionale.

Preso atto che le analisi nel Piano in oggetto non possono scendere a livello di dettaglio, si evidenzia infine che le valutazioni specifiche sui singoli interventi dovranno essere effettuate nell'ambito delle procedure di ogni singolo progetto, secondo le indicazioni normative del Codice per i Beni culturali e per il Paesaggio (d.lgs 42/2004).

- Comparto Acque

Per una migliore integrazione degli interventi individuati come necessari e ricadenti sui corpi idrici significativi, ai sensi della Direttiva acque, sarebbe opportuno accompagnare tutti i progetti con la stima del rischio di deterioramento che le nuove opere possono causare alla qualità morfologica del tratto e del corpo idrico, con l'obbligo di esaminare opzioni alternative di intervento e di individuare azioni compensative su altre parti dello stesso corpo idrico, qualora si ritenga probabile un impatto significativo. A tal proposito, potrebbero essere richiamati nel Piano gli indirizzi operativi allegati alla nota dell'Autorità di Bacino del fiume Po prot. n. 3705 del 30/05/2013 avente ad oggetto "Approvazione del Piano di gestione del Distretto idrografico del Fiume Po e conseguenti effetti nelle procedure di VIA e di VAS".

Infine è necessario aggiornare il quadro delle monografie delle ARS con i dati più recenti di qualità delle acque, ora disponibili, riferiti al secondo triennio 2012/2014, utilizzati per la redazione del PdG Po 2016-2021.

- Aree naturali protette della rete Natura 2000 – Valutazione di Incidenza

Per l'analisi delle interferenze tra le azioni individuate dal PGRA finalizzate alla riduzione del rischio alluvioni e la tutela delle componenti della rete Natura 2000 (Valutazione di Incidenza) il Piano in esame si affida ad un elaborato del PdG Po ("Studio di incidenza ambientale e sinergia fra la direttiva Acque e le direttive Habitat ed Uccelli" - Allegato 5 del Rapporto ambientale del PdG Po), inserito come allegato 6 del Rapporto ambientale del PGRA. Sebbene si ritenga opportuno richiamare la metodologia che ha permesso di selezionare quelle aree Natura 2000 direttamente interessate dalla presenza di acque superficiali, risulta necessario un confronto con le misure proprie del Piano alluvioni, sostituendo il capitolo 5 ("Misure KTM del PdG Po e indirizzi per le mitigazioni ambientali"), con quanto è previsto nel presente Piano. Peraltro il PGRA potrà comunque avvalersi dell'implementazione dei monitoraggi richiamati nel capitolo 6 "Indicazioni per il monitoraggio ambientale" del predetto documento, al fine di un'adeguata programmazione degli interventi sul territorio, aumentandone la compatibilità con gli habitat e le componenti ambientali tutelate dalle norme comunitarie.

In ogni caso, tutti i progetti degli interventi previsti dal Piano e suscettibili di interferire, anche indirettamente, con i Siti della Rete Natura 2000, dovranno essere sottoposti singolarmente alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997 e s.m.i. e dell'art. 43 della l.r. 19/2009. Si ricorda che la Valutazione d'Incidenza deve essere effettuata anche per gli interventi ricadenti al di fuori del confine del SIC/ZPS, qualora suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative su specie ed habitat.

Si segnala inoltre la recente approvazione delle Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 (d.g.r. n. 54-7409 del 07/04/2014), costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i Siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito. Esse sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività nel territorio regionale. Si richiama in particolare l'osservanza degli artt. 22 (Divieti), 23 (Obblighi), 24 (Attività da promuovere e buone pratiche) delle citate Misure di Conservazione per quanto attiene al Capo IV (Ambienti delle acque correnti).

Nei Siti Rete Natura 2000 dotati di Piano di gestione dovrà essere inoltre verificata la compatibilità dei progetti con le disposizioni indicate nel Piano di gestione stesso, ai sensi dell'art. 42 della citata l.r. 19/2009; dovrà essere inoltre verificata la compatibilità con gli strumenti di gestione delle aree protette (Piani d'Area, Piani naturalistici).

- Rifiuti

Si evidenzia che non sono state indicate le modalità di smaltimento dei rifiuti che si originano durante l'evento alluvionale. Pur non approfondendo direttamente le tematiche afferenti l'aspetto del Ritorno alla normalità post evento, questo Piano può indicare, al livello locale preposto, la necessità di prevedere strategie di gestione di questo aspetto, individuando siti di stoccaggio temporaneo, discariche o cave esaurite di cui sia già stata accertata l'idoneità, e procedendo al ripristino prioritario della viabilità verso questi siti.

- Effetti ambientali degli obiettivi generali sulle componenti sensibili

Sarebbe opportuno dare concretezza all'enunciato intendimento di voler accompagnare gli interventi di manutenzione dei sistemi difensivi con una riqualificazione dell'assetto idromorfologico, tramite precisi indirizzi progettuali, quali la richiesta di una valutazione dell'impatto dell'opera sulla qualità morfologica del tratto stesso, l'inserimento di elementi di naturalità, la compensazione degli eventuali effetti negativi sulla continuità del corso d'acqua e del corridoio ecologico ripariale. Potrebbe essere opportuna una linea guida o degli indirizzi operativi in tal senso.

- Allegato 1 - Soggetti ambientali da consultare

Deve essere aggiornato l'allegato 1 con gli altri Enti che in Regione Piemonte risultano interessati dagli effetti del Piano, con specifico riferimento agli Enti di gestione di Aree protette e alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale che sono stati consultati in fase di Valutazione.

A tal proposito si segnala, come evidenziato già in fase di specificazione, che sarebbe stato opportuno consultare fra i soggetti con competenza ambientale tutti gli Enti di gestione delle aree protette del territorio piemontese, in quanto il Piano riguarda tutto il sistema idrografico regionale e pertanto interessa un gran numero di Aree naturali protette e di Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Quindi sarebbe stato opportuno consultare anche i seguenti Enti di gestione:

- Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie,
- Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino,

- Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime,
- Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis,
- Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo,
- Ente di gestione delle aree protette astigiane,
- Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore,
- Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia,
- Ente di gestione riserve Pedemontane e Terre d'Acqua,
- Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola,
- Ente di gestione dei Sacri Monti;

ovvero i nuovi enti di gestione previsti dalla l.r. 19/2015 dal momento della loro operatività.

- Piano di Monitoraggio

Dato il rilievo attribuito ai Programmi generali di gestione dei sedimenti, si suggerisce di inserire lo stato di attuazione del PGS nel distretto e il peso degli interventi di riqualificazione che essi prevedono rispetto ad altri interventi, quali consolidamento spondale e asportazione di sedimenti. Questo tipo di valutazione viene di solito inserito in Piemonte nel Piano di monitoraggio della VAS dei singoli PGS.

Si segnala inoltre che l'IQM può non evidenziare i casi di declassamento della qualità dei corpi idrici indotti dalle opere idrauliche, casi ammissibili attraverso l'applicazione della deroga di cui all'articolo 4.7 o la perdita della condizione di naturalità con la designazione dei corpi idrici fortemente modificati. Di conseguenza, uno specifico indicatore che tenga conto di questi casi potrà evidenziare la sostenibilità ambientale delle scelte di piano rispetto alla componente acqua. Lo stesso può essere previsto per i piani di manutenzione del territorio montano.

Infine, ai fini del monitoraggio del PGRA in oggetto, per i temi del paesaggio e del territorio, a integrazione degli indicatori proposti dal Piano stesso, possono essere un utile riferimento gli indicatori individuati per il monitoraggio del PTR e per il PPR. A proposito di quest'ultimo si evidenzia che nel processo di revisione del PPR che ha condotto alla nuova adozione (d.g.r. n. 20-1442 del 18 maggio 2015), è stato predisposto uno specifico "Piano di monitoraggio" contenente un set di indicatori associati agli obiettivi del PPR e finalizzati a verificarne il grado di raggiungimento, in particolare in relazione alla salvaguardia e valorizzazione delle componenti paesaggistico-ambientali.

In conclusione, alla luce delle considerazioni e osservazioni sopra esposte, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, si ritiene possa essere espresso parere favorevole in merito alla sostenibilità ambientale del PGRA, predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po, formulando all'autorità ministeriale competente le osservazioni sopra dettagliatamente descritte al fine di consentire l'identificazione, la valutazione e la mitigazione degli impatti che la successiva attuazione del Piano potrà determinare, valorizzandone, al contempo, gli aspetti positivi e innovativi.

Si ritiene, infine, che le indicazioni scaturite dalla valutazione degli effetti ambientali possano essere utilizzate in fase di approfondimento e attuazione del suddetto Piano, al fine di ridurre i possibili effetti negativi e massimizzare le ricadute positive delle misure messe in atto dal medesimo.

Tutto ciò premesso;

vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;  
visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
vista la legge regionale 40/1998;  
vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 recante primi indirizzi operativi in materia di VAS;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di esprimere parere favorevole in merito alla sostenibilità ambientale del Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po (PGRA), predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po, formulando all'autorità ministeriale competente, nell'ambito della consultazione di cui agli artt. 13, comma 5 e 14 del d.lgs. 152/2006, le osservazioni, dettagliatamente descritte in premessa e qui integralmente richiamate, al fine di consentire l'identificazione, la valutazione e la mitigazione degli impatti che la successiva attuazione del Piano potrà determinare, valorizzandone, al contempo, gli aspetti positivi ed innovativi;
- di inviare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Autorità di bacino del fiume Po, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, comma 5 e 14 del d.lgs. 152/2006, la presente deliberazione per il prosieguo di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

(omissis)